



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

Il Sindaco

ORDINANZA N. 92 del 9 OTT. 2008

OGGETTO: Salvaguardia delle aree pubbliche e tutela dell'incolumità pubblica. Obblighi di condotta per i proprietari e i detentori di cani.

IL SINDACO

Preso Atto delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di abbandono delle deiezioni solide canine sul suolo pubblico ed in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici, destinati alla ricreazione e allo svago, con i conseguenti rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

Preso Atto, altresì, che in molti casi i cani nei luoghi pubblici vengono lasciati liberi e incustoditi e che ciò pregiudica non poco la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei frequentatori;

Considerato il numero sempre crescente di cani da compagnia e da guardia posseduti nell'area urbanizzata;

Constatato in più occasioni lo stato indecoroso dal punto di vista igienico di marciapiedi, di strade, di spazi verdi, etc., causato dai conduttori di cani che lasciano liberi i propri animali sulle aree pubbliche creando problemi igienici;

Accertato che tale comportamento da parte dei conduttori di cani è causa di non poco disagio per i cittadini per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento;

Rilevata la necessità di garantire una pronta e più adeguata compatibilità con il mantenimento dell'igiene del suolo e il decoro dell'ambiente urbano;

Ritenuto doveroso favorire una più consona vita sociale e dunque richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i portici, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi ed i giardini pubblici;

Vista la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone, nonché al contempo di fornire uno strumento più efficace, dal punto di vista sanzionatorio, agli organi di vigilanza;

Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

Il Sindaco

Visto l'articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;

Visto l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 354 dell'08 settembre 2008, avente ad oggetto l'aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali;

Vista la comunicazione preventiva inoltrata al Prefetto della provincia di Reggio Calabria;

ORDINA

Dalla data della presente ordinanza è fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini pubblici e nelle zone destinate al verde pubblico:

- 1. di munirsi di paletta o altra idonea attrezzatura per l'eventuale raccolta delle deiezioni canine; tale attrezzatura dovrà essere esibita su richiesta degli organi di vigilanza;**
- 2. di provvedere alla immediata e totale rimozione delle defecazioni facendo uso della suddetta attrezzatura;**
- 3. di depositare quindi le feci in idonei involucri o sacchetti richiudibili, e comunque impermeabili ai liquidi, e di smaltirle;**

Il personale di vigilanza è tenuto ad accertare che gli accompagnatori degli animali dimostrino il possesso in loco dell'attrezzatura suddetta.

E' fatto, altresì, obbligo ai proprietari e ai conduttori di cani quando si trovano in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- 1. di condurre i cani al guinzaglio;**
- 2. di munire i cani di indole mordace o pericolosa, oltre che di guinzaglio, anche di museruola;**
- 3. di non introdurre cani, ancorché al guinzaglio, nelle aree attrezzate per il gioco dei bambini.**

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento, in misura ridotta, della somma di euro 300,00.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso, oltre che al Comando di Polizia Municipale, alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria, alla Questura di Reggio Calabria, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando provinciale Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale.



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

Il Sindaco

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza sostituisce la precedente n. 30 del 08 giugno 2006 e successive modificazioni.



IL SINDACO
Dr. Giuseppe Scopelliti